

Dalla separazione alla domanda di divorzio con un tragitto che dura al massimo un anno

Tempi d'attesa ridotti da tre anni a 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Se si parte dalla consensuale bastano sei mesi. Le novità della legge sul divorzio breve approvata il 22 aprile 2015

di Laura Garofalo

Il divorzio è lo strumento giuridico che scioglie il matrimonio civile o fa cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario. Stante la particolare natura del contratto matrimoniale che involge aspetti di rilevanza pubblicistica e costituzionale, il divorzio è oggetto di una specifica disciplina, introdotta con la legge 898/1970 e successivamente modificata con leggi del 1978 (n. 436), del 1987 (n. 74) e del 2005 (n. 80).

Secondo tale disciplina normativa, il divorzio si può ottenere solo per cause tassativamente previste dal Legislatore nel testo dell'articolo 3 della legge 898/1970.

Per avviare una procedura di divorzio è indispensabile la difesa tecnica di un avvocato, data la natura contenziosa del procedimento che incide sullo status delle persone e il carattere decisorio del provvedimento del giudice che comporta l'applicazione della regola della necessità della difesa tecnica (Cassazione, sezione I civile, sentenza 7 dicembre 2011 n. 26365).

La "vecchia" legge

Tra le cause tassative che legittimano la domanda di divorzio, l'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge 898/1970 prevede la separazione tra i coniugi pronunciata dal tribunale ordinario civile in un procedimento giudiziale con sentenza passata in giudicato, ovvero in un procedimento di separazione consensuale con decreto di omologa.

Nella prassi, è questa la causa più frequente di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili di matrimonio, con la conseguenza che il presupposto per chiedere il divorzio consiste nel previo esperimento e conclusione di un giudizio di separazione personale dei coniugi (sia esso giudiziale o consensuale). In altri termini, per poter avviare un giudizio di divorzio, deve essere prima concluso il procedimento di separazione con provvedimento definitivo «non impugnabile».

Nello specifico, la separazione giudiziale, introdotta da uno dei coniugi con ricorso, deve giungere a una sentenza di primo grado che, non impugnata, passa in giudicato (in caso contrario, bisognerà attendere il giudizio di appello e l'eventuale giudizio dinanzi alla Corte di cassazione): ottenuta quindi la sentenza definitiva, e sempre che siano già decorsi tre anni dalla comparizione personale dei coniugi davanti al presidente, ciascuno di essi potrà domandare il divorzio al tribunale territorialmente competente.

La separazione consensuale, proposta con ricorso congiunto sottoscritto da entrambi i coniugi, può essere omologata qualora le condizioni di separazione - confermate o modificate dai coniugi comparsi davanti al presidente del tribunale - superino il controllo del tribunale con l'emis-

sione del successivo decreto di omologa. Anche in questo caso, il *dies a quo* (ossia, il giorno da cui far decorrere il triennio per poter chiedere il divorzio) è la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

La separazione legale e la cessazione della comunione legale dei beni nella vecchia disciplina

La separazione "legale" dei coniugi produce automaticamente uno degli effetti patrimoniali di maggiore rilievo: lo scioglimento della comunione legale. Secondo la vecchia disciplina, il regime patrimoniale della comunione dei beni permaneva nonostante i coniugi fossero stati autorizzati a vivere separati e fino a quando non si fossero conclusi i procedimenti di separazione giudiziale (con sentenza) ovvero di separazione consensuale (con omologa). La comunione legale dei coniugi "separandi", pertanto, si scioglieva soltanto dal momento in cui passava in giudicato la sentenza di separazione giudiziale o in caso di mancata opposizione del decreto di omologa.

Prima della mini riforma, i coniugi in regime di comunione dei beni, pendente il procedimento di separazione giudiziale, pur autorizzati a vivere separatamente, rimanevano vincolati agli effetti della comunione degli acquisti: vale a dire che tutti gli acquisti, compiuti insieme o separatamente, anche se cessata la convivenza, continuavano a ricadere in comunione legale (a eccezione dei beni personali indicati dall'articolo 179 del Codice civile, come ad esempio i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge o quelli acquistati per effetto di donazione o successione). La regola generale della comunione degli ac-

ECCO COSA CAMBIA

SEPARAZIONE CONSENSUALE

➔ Scende da tre anni a sei mesi il tempo che occorre attendere per richiedere il divorzio dalla comparizione davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale

SEPARAZIONE GIUDIZIALE

➔ Scende da tre anni a 12 mesi il tempo che occorre attendere per richiedere il divorzio a prescindere dalla pendenza del procedimento di separazione giudiziale

quisti sopra enunciata operava sino a che i coniugi non avessero ottenuto una sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato ovvero un decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale.

Il regime di comunione legale si scioglieva dalla data dei provvedimenti citati, dalla quale avrebbero potuto chiedere la divisione dei beni comuni.

La miniriforma del divorzio breve

La nuova legge (riportata a pag. 23 e non ancora pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" mentre chiudiamo in redazione questa Guida il 28 aprile 2015, n.d.r.) introduce nel sistema legislativo italiano il divorzio breve, che significativamente riduce i tempi e anticipa gli effetti del procedimento divorzile, adeguando la disciplina giuridica italiana alla tempistica nella legislazione europea. La modifica normativa va in porto oggi dopo un lungo iter legislativo durato circa 20 anni dalla prima iniziativa parlamentare.

Il testo definitivo è frutto di un dialogo aperto tra le forze politiche, dove ha resistito il sistema del doppio binario che prevede l'obbligatorietà della previa e ininterrotta separazione personale dei coniugi prima del successivo divorzio, senza possibilità di saltare la prima fase in seguito allo stralcio del divorzio diretto che avrebbe consentito di pervenire al divorzio, solo in alcuni casi, senza la separazione personale.

Per comprendere il punto delle modifiche legislative introdotte, può essere utile richiamare la discussione assembleare in sede di approvazione legislativa e in particolare le parole della relatrice Filippin che così interviene nella seduta dell'11 marzo 2015: «La principale obiezione che finora ha interferito sulla modifica della legge del 1970 è stata quella che l'abbreviazione dei tempi di divorzio rende più fragile l'istituto del matrimonio e della famiglia. In realtà, esiste la prova statistica che i tempi lunghi dello scioglimento del matrimonio alimentano il conflitto più che la riscoperta della solidarietà tra i coniugi.

Con il provvedimento sul divorzio breve, invece, si vuole affermare il principio della salvaguardia della cultura della famiglia, che deve sopravvivere anche dove la coppia non riesce più a stare insieme, perché è finita la condivisione di affetti tra marito e moglie. Ritengo allora che questo provvedimento non solo deve essere visto e letto in favore della famiglia che - lo ribadisco - deve resistere anche quando la coppia fallisce, ma, riducendo il conflitto tra i coniugi, vada senz'altro a ridurre la sofferenza dei figli, quando questi ci sono.

È evidente che i figli vogliono che i genitori stiano insieme, nessun figlio chiede ai genitori di separarsi. È anche vero, però, quando l'amore finisce in una coppia, che deve resistere la cultura della famiglia, che è un ambiente in cui i figli hanno diritto di restare, e dev'essere garantito che i genitori continuino ad assumersi il loro ruolo nei confronti dei figli. Credo siano questi i principi e la *ratio* che abbiamo voluto sottendere al provvedimento in esame».

SCIoglimento DELLA COMUNIONE LEGALE

EFFETTI ANTICIPATI

➔ Nella separazione giudiziale: a far data dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale

➔ Nella separazione consensuale: a far data dalla sottoscrizione del verbale purché omologato

CASI PRATICI PER CAPIRE MEGLIO

Cosa cambia sui tempi in caso di separazione consensuale

Tizio e Caia, separati consensualmente con decreto di omologa del tribunale competente, possono presentare con i loro avvocati domanda congiunta di divorzio decorsi sei mesi dal giorno di comparizione personale degli stessi nel procedimento di separazione consensuale davanti al presidente del tribunale.

Cosa cambia sui tempi in caso di separazione giudiziale

Tizio e Caia, separati con processo definito, possono presentare con i loro avvocati domanda congiunta di divorzio decorsi 12 mesi dal giorno di comparizione personale degli stessi davanti al presidente del tribunale.

Cosa cambia nei procedimenti in corso di separazione consensuale per gli effetti dello scioglimento della comunione

Tizio e Caia, sottoscritto il verbale separativo e omologato lo stesso, otterranno lo scioglimento della comunione legale a far data dalla sottoscrizione.

Cosa cambia nei procedimenti in corso di separazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge per la comunione dei beni

Tizio e Caia, durante la pendenza del procedimento di separazione giudiziale, ottenuta l'autorizzazione presidenziale a vivere separati, ottengono l'anticipazione dello scioglimento della comunione legale al momento della ordinanza presidenziale ex articolo 708 del Cpc, che dovrà essere comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Gli articoli approvati e modificati

La mini riforma del divorzio breve consta di tre articoli, che anticipano la possibilità per i coniugi separati "legalmente" di proporre domanda di divorzio. La nuova legge riduce il termine triennale previgente in 12 mesi in caso di separazione personale giudiziale e in sei mesi in caso di separazione personale consensuale dei coniugi.

Nulla è cambiato in riferimento al *dies a quo*: il decorso del tempo si calcola dalla presentazione dei coniugi davanti al presidente del tribunale. La nuova legge modifica quindi l'impianto normativo dell'articolo 3 dell'attuale legge sul divorzio.

La riduzione dei tempi

Segnatamente con le modifiche alle disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di comunione tra i coniugi, la legge sul divorzio breve ha ridotto, con l'articolo 1, la durata del periodo di sepa-

razione ininterrotta tra i coniugi introducendo un diverso regime tra separazione giudiziale e separazione consensuale.

Nel caso di separazione consensuale omologata, il divorzio potrà essere richiesto decorsi sei mesi (anziché tre anni) dalla data della udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, sancita dalla sottoscrizione del verbale; lo stesso termine semestrale dovrà decorrere anche nel caso in cui il procedimento, nato in via giudiziale contenziosa, si sia trasformato successivamente in consensuale.

Nel caso di separazione giudiziale, il termine che dovrà decorrere è pari a dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

L'anticipazione degli effetti sullo scioglimento della comunione legale

L'articolo 2 della miniriforma, modificando il previgente articolo 191 del

Codice civile, anticipa gli effetti dello scioglimento della comunione legale al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati nei casi di procedimento di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del processo verbale in caso di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché ottenga l'omologa. L'articolo 2 ha altresì previsto la comunicazione dell'ordinanza presidenziale all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.

La norma transitoria

L'articolo 3 estende l'applicazione della miniriforma ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge sul divorzio breve, anche nei casi in cui il procedimento di separazione, che ne costituisce il presupposto, risulti ancora pendente alla medesima data. Vale a dire che la riforma consente l'immediata operatività del divorzio breve anche ai procedimenti in corso. ■